

**Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Prot: nr  
557/PAS.17719.12982(3) Roma, 25 gennaio 2006**

OGGETTO: Legge 28 novembre 2005, n.246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 – Art. 10 recante disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'Interno. Semplificazioni concernenti le guardie particolari giurate. Chiarimenti.

In relazione a specifici quesiti relativi alla circolare, pari numero ed oggetto, del 21 dicembre 2005, si rappresenta che, come espressamente ivi indicato, le modifiche apportate al secondo comma dell'art.138 T.U.L.P.S. perseguono innanzitutto finalità di semplificazione dell'azione amministrativa. Ciò non esclude che, fermo restando le incidenze sul regime lavoristico, di norma non inferiore al biennio, possano continuare a trovare applicazione le indicazioni a suo tempo fornite nei casi in cui, per motivate esigenze connesse, ad esempio, alla tipologia del servizio o alla durata dell'appalto, le guardie giurate risultino assunte con contratti di durata inferiore ai due anni, conformemente a quanto previsto dal CCNL di categoria. Pertanto, codesti Uffici rilasceranno, qualora ne sussistano le condizioni, le autorizzazioni richieste con validità biennale, salvo poi a revocarle al momento della risoluzione del contratto tra la guardia giurata e l'istituto di vigilanza. Resta inteso che i titolari degli istituti di vigilanza dovranno dare immediata notizia della risoluzione del rapporto di lavoro, restituendo i decreti e le licenze di porto d'armi delle guardie che cessano il servizio, così come disposto dall'art.259 del Reg. d'Esecuzione al T.U.L.P.S., la cui violazione – si ricorda – costituisce illecito di rilevanza penale.

Peraltro, sempre nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, per quel che concerne la licenza di porto d'armi, la stessa potrà essere sospesa fino alla data di scadenza biennale, in modo da consentire, nel caso di nuova assunzione del titolare nell'arco dei due anni, il rilascio immediato della licenza e della nuova approvazione della nomina a guardia giurata, senza ulteriori incombenze burocratiche salvo la verifica delle eventuali notizie in atti.

Resta inteso che in tal caso, ed in generale per il rinnovo dei porto d'armi delle guardie giurate, la tassa di concessione governativa, già pagata all'atto del rilascio del titolo sospeso, dovrà essere corrisposta, nella misura individuata dal D.M. 28.12.1995, solo all'atto del rinnovo biennale del titolo stesso, ciò anche a mente del parere espresso dal Ministero dell'Economia Agenzia delle Entrate - in

relazione all'interpello proposto da questa Amministrazione in tema di tasse di concessione dovute per l'esercizio di attività relative ai metalli preziosi – trasmesso con la circolare nr.557/PAS.13984.12020(4) del 3.11.05, secondo cui, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. nr.641/1972, “...la tassa di rinnovo è dovuta quando gli atti venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere...”